

gioso esistente all'estero, e pur troppo Roma, quantunque di diritto, non apparteneva allora di fatto all'Italia nostra.

Il signor ministro di grazia e giustizia, interrompendomi, ha detto: l'abbazia non è convento. Mi permetta il signor ministro di dirgli che nella casa principale dell'abbazia che esiste a Lanciano, i padri dell'Oratorio posseggono una chiesa, ne hanno altre in altri comuni e specialmente hanno a Fossacesia lo storico e maestoso tempio di San Giovanni in Venere. (*Interruzioni del ministro guardasigilli*) Se il signor ministro non vuole lasciar dire...

PRESIDENTE. Continui.

MARANCA. Fanno opere di carità, cooperano coi loro beni ad un asilo d'infanzia, fanno, insomma, tutto ciò che praticano a Roma e più ancora.

Veda dunque il signor ministro che se quell'abbazia in diritto, forse, non può dirsi convento, in fatto ha esistito come tale ed ha reso migliori servizi del convento.

Il signor ministro delle finanze, che richiede spesso sacrifici e non lievi ai comuni, non si opponga, lo prego, ulteriormente a fare che i comuni fuori della provincia di Roma e dove sono siti beni di enti religiosi di Roma, abbiano diverso trattamento della capitale; non ci siano due pesi e due misure! È giustizia ciò che domando, e spero nella Camera di ottenerla qualora si benignerà di accogliere il paragrafo che si discute nel modo come dalla Commissione è stato redatto.

LESEN. Io, essendo nel concetto ministeriale, specialmente di quanto diceva l'onorevole ministro Sella, che, parlando di edifici, non si dovesse aver riguardo se non ai conventi, non ai beni immobiliari, alle case che potrebbero essere nel patrimonio delle corporazioni religiose, vorrei che fosse chiarito questo, che anche i comuni della provincia di Roma abbiano il diritto di domandare questi conventi per l'uso di cui la legge parla, inquantochè, dicendo soltanto il comune e la provincia...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. I comuni. È rettificato.

LESEN. Se è rettificato, non dico altro.

PRESIDENTE. I comuni e la provincia di Roma.

LESEN. Allora sta bene.

RESTELLI, relatore. Io consento nel concetto espresso dall'onorevole guardasigilli, che è conforme a quello esposto dall'onorevole ministro delle finanze, che cioè il n° 3 di questo articolo non si può riferire che ai conventi. Quando si parla qui di edifici, si deve intendere conventi, e se sta in fatto che conventi invenduti non ci siano fuori della provincia di Roma, consento che debba mantenersi la locuzione anteriore, cioè *i comuni e la provincia di Roma*.

Osservo per altro in pari tempo all'onorevole Maranca che con questo non viene menomamente turbato

il suo concetto, che cioè, ove vi siano dei beni appartenenti a corporazioni di Roma, i quali siano destinati od all'istruzione od alla beneficenza, e che si trovino fuori anche di Roma e della provincia di Roma, abbiano ad essere conservati alla loro destinazione; per cui la Commissione, d'accordo col Ministero, ha presentato un articolo aggiuntivo, che ora sta sotto gli occhi di tutti i nostri colleghi, articolo che provvede allo scopo cui intendeva l'onorevole Maranca.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio; non rimane punto pregiudicata la proposta dell'onorevole Maranca, ancorchè si dica: « i comuni e la provincia di Roma. »

MARANCA. In quanto a scopi di beneficenza e d'istruzione, io son d'accordo coll'onorevole relatore, ma non in quanto alla richiesta degli edifici.

Si lasci libera la facoltà di verificare se qui si tratti di un convento o no.

Quindi, per conto mio, insisto perchè si metta la parola *conventi*.

PRESIDENTE. Prego la Camera di fare attenzione.

Al paragrafo 3 si dice: « gli edifici di cui i comuni e la provincia di Roma, ecc. »

L'onorevole Maranca invece sostiene la prima locuzione di questo paragrafo.

RESTELLI, relatore. Bisogna togliere le parole: « dove siano situati gli edifici stessi; » non hanno più ragione d'essere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisogna dire: « la provincia di Roma ed i comuni in essa compresi. »

PRESIDENTE. Gli edifici di cui i comuni e la provincia di Roma...

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare. Qui bisogna proprio essere chiari, onde evitare gli equivoci.

Per stare nel concetto svolto dalla Commissione e dal Ministero, bisogna evidentemente dire: « la provincia di Roma ed i comuni in essa compresi, » perchè solo nella provincia di Roma e nei comuni in detta provincia compresi vi possono oggi essere conventi.

Se si redigesse l'articolo diversamente, allora si andrebbe incontro a questa conseguenza, che cioè la legge non avrebbe significato, se non interpretandola in guisa che anche edifici, i quali non sono altro che proprietà fruttifere, possano essere in questo modo concessi ai comuni ed alla provincia.

È naturalmente, qualora sorgessero delle questioni, siccome i tribunali non potrebbero ritenere che il Parlamento abbia voluta cosa non ragionevole, cosa assurda, e vi ha d'altronde una certa facilità a giudicare contro il demanio e contro il Fondo per il culto, così io temo che da una votazione come questa potrebbero derivare perniciose conseguenze.

MARI. (Della Commissione) Per prevenire ogni questione e raggiungere l'intento a cui mira giustamente l'onorevole ministro delle finanze, mi pare che si potrebbe incominciare il numero 3 di questo articolo 5 colle stesse parole colle quali incomincia l'articolo 20